

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO DA BONUS EDILIZI

Trattiamo dell'evoluzione legislativa e dell'operatività dello sconto in fattura e della cessione del credito relativa ai bonus edilizi, strumenti per la fruizione dei crediti fiscali – da tempo presenti nella legislazione italiana – finiti sotto la luce dei riflettori in seguito all'emanazione della Legge 77/2020 il cui articolo 121 ha dapprima allargato enormemente la platea di utenti e successivamente portato a una netta inversione di rotta nel 2022 con una progressiva limitazione dell'applicabilità pratica di questi strumenti. Un excursus puntuale ed esperto quello proposto in termini di origine ed evoluzione della disciplina sulla specifica materia che termina menzionando le ultime modifiche 2022: Decreto Sostegni Ter, Decreto Frodi e Decreto Aiuti, convertito in Legge il 15 luglio 2022 a cui è seguito il **DL 73/2022 "Decreto Semplificazioni"** convertito in Legge il 19 agosto 2022 e il **DL 115/2022 "Decreto Aiuti Bis"**, che è entrato a far parte del corpo legislativo il 20/09/2022, ultimando così il quadro d'insieme.

Cessione del credito e sconto in fattura sono strumenti per la fruizione dei crediti fiscali da tempo presenti nella legislazione italiana, ma sono finiti sotto la luce dei riflettori in seguito all'emanazione della **Legge 77/2020** di conversione del "Decreto Rilancio" DL 34/2020. L'ormai famosissimo articolo 121 in esso contenuto ha ridefinito la disciplina legata a questi strumenti e alla loro applicazione in relazione ai bonus edilizi, allargandone enormemente la possibilità di utilizzo da parte di aziende e clienti. In sostanza si è passati da una situazione in cui cessione e sconto erano riservati ad alcune limitate condizioni e categorie, a un quadro in cui potevano farvi riferimento una vasta platea di utenti.

Questa condizione è nuovamente mutata nel 2022, a causa di una serie di provvedimenti che ha comportato una netta inversione di rotta e una progressiva limitazione dell'applicabilità pratica di questi strumenti.

L'origine e l'evoluzione della disciplina

La materia della cessione del credito dei bonus derivanti da interventi edilizi è sempre stata caratterizzata da modifiche continue, solitamente accoppiate a progressivi allargamenti del campo di applicazione.

Il testo che inizialmente ha rappresentato il riferimento sul

tema è stato il DL 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013, con particolare riferimento all'articolo 14. La **Legge di Bilancio di dicembre 2015**, infatti, ha aggiunto il comma 2-ter al suddetto articolo 14, prevedendo la possibilità per i soggetti ricadenti nella cd. no tax area di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese legate agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori.

Le modalità attuative di questo nuovo strumento sono state definite successivamente attraverso un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (43434/2016).

Questo passaggio ha introdotto la possibilità di ricorrere alla cessione del credito per una limitata platea di persone (no tax area), per una limitata platea di interventi (efficienza energetica in condominio) e per un limitato numero di volte (solo una, dal cliente al fornitore).

Il passo successivo è stato rappresentato dalla **Legge 232/2016** che ha aggiunto all'articolo 14 il comma 2-sexies. Esso ha introdotto la possibilità di cedere crediti ai fornitori che hanno effettuato gli interventi con facoltà di successiva cessione del credito, ma con l'esclusione da questo meccanismo di istituti di credito e intermediari finanziari.



L'OPERATIVITÀ IERI, OGGI E DOMANI

Durante le varie evoluzioni subite dalla disciplina che regola cessione del credito e sconto in fattura dal 2020 in poi, alcuni operatori hanno rappresentato un punto di riferimento stabile e sicuro per le aziende coinvolte. Nel settore dei serramenti, e in particolare in relazione ai crediti derivanti da Ecobonus 50%, BonusCasa/BonusRistrutturazioni 50% e Bonus Facciate 60 %, questo ruolo è stato svolto da **ANFIT**. L'Associazione ha messo a disposizione, tramite **ANFIT SRL**, il **servizio di cessione e gestione del credito** al fine di democratizzare questa procedura, consentendo a tutti gli Associati di poter accedere a questi strumenti, a prescindere dal volume di fatturato e dai singoli rapporti con gli istituti bancari. Da ottobre 2020 questa funzione non è mai venuta meno e, nonostante gli effetti negativi di vari provvedimenti in materia (DL anti-frodi poi trasfuso in Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni Ter, etc.), **l'operatività di ANFIT SRL è sempre stata ed è tutt'ora piena.**

Se anche tu vuoi disporre di tutto questo, visita il sito www.anfit.it e richiedi informazioni in merito!

Anche in questo caso le modalità attuative sono state definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (108577/2017).

Questo passaggio, ha sdoganato il concetto di cessione successiva o a catena, ma tenendo fuori dal recinto gli istituti bancari e finanziari.

Il **DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017**, ha poi sostituito il comma 2-ter del suddetto articolo 14 con il proprio articolo 4-bis, comma 1, lett. a). Esso ha permesso ai soggetti che ricadono nella no tax area di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Inoltre ha introdotto la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area di cedere la detrazione anche a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Tale possibilità è, invece, rimasta preclusa ai contribuenti diversi dai soggetti che si trovano nella no tax area, per i quali è stata confermata la possibilità di cedere sotto forma di credito solo la detrazione spettante per gli interventi di cui al citato comma 2-quater dell'articolo 14.

Anche in questo caso un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di applicazione, sostituendo il precedente Provvedimento 108577/2017.

Questo passaggio ha introdotto la possibilità di cessione, seppur limitata alla no tax area, alle banche.

La **Legge di Bilancio 2018** ha, poi, esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, mantenendo per il resto la stessa impostazione introdotta dal decreto del 2017.

Questo passaggio ha modificato la platea degli interventi che potevano ambire alla cessione, introducendovi le singole unità immobiliari precedentemente non previste.

Il quadro è nuovamente mutato, con grande scompiglio, in seguito al **DL 34/2019** e in particolare al suo **articolo 10**. Esso, attraverso l'aggiunta del comma 3.1 al solito artico-

lo 14, ha introdotto lo sconto in fattura, cioè la possibilità per gli aventi diritto alle detrazioni di optare in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Ciò in relazione sia alle detrazioni derivanti da efficientamento energetico, sia a quelle derivanti dall'adozione di misure antisismiche.

Anche in questo caso è seguito un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (66057/2019) in materia di modalità applicative.

Questo contestatissimo passaggio ha introdotto lo sconto in fattura in alternativa alla cessione del credito, scaricando però gli oneri dell'operazione sulle spalle delle aziende, che si ritrovavano a ricevere crediti non più cedibili a loro volta.

La **Legge di Bilancio 2020** ha raccolto il forte malcontento di settore, di cui **ANFIT** si è fatto a più riprese portavoce, abrogando i commi 1, 2, 3 e 3-ter del DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019.

Questo passaggio ha riportato la situazione a quanto definito dalla Legge di Bilancio 2018.

Qui finisce la storia e inizia l'attualità: la pandemia, il cd. Decreto Rilancio, l'articolo 121, la rivoluzione sui bonus edilizi a cui abbiamo assistito in questi due anni e le varie modifiche successive.

Il Decreto Rilancio e l'articolo 121

Il 17 Luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 77/2020** di conversione del DL 34/2020 "Decreto Rilancio". Questo provvedimento ha rappresentato lo strumento con cui il Legislatore ha tentato di far ripartire il Paese in seguito alla prima crisi pandemica di marzo-maggio 2020.

Gli articoli 119 e 121 hanno cercato di rilanciare il settore dell'edilizia rispettivamente attraverso l'introduzione del

Superbonus 110% e il totale sdoganamento di cessione del credito e sconto in fattura degli incentivi derivanti da interventi in materia. L'articolo 121, nello specifico, ha dato la possibilità ai beneficiari degli incentivi derivanti da interventi in ambito edilizio, di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito in luogo delle detrazioni, il tutto **con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari**.

Il Decreto Anti-frodi e la Legge di Bilancio 2022

L'impianto introdotto dall'articolo 121 ha subito fin da subito una gran quantità di modifiche. Tra la seconda parte del 2020 e il 2021 si segnalano i seguenti provvedimenti in materia:

- **Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104** (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- **Legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge di Bilancio 2021);
- **Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41** (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
- **Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59** convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101;
- **Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77** (Decreto Semplificazioni-bis o PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- **Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157** (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
- **Legge 30 dicembre 2021, n. 234** (Legge di Bilancio 2022);

Tra questi, i documenti maggiormente rilevanti sono stati il Decreto Anti-frode e la Legge di Bilancio 2022.

Il **DL 157/2021 "Decreto Anti-frode"** è stato emanato in seguito all'emersione di una serie di truffe e ha tentato di porvi rimedio introducendo l'obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese per tutte le operazioni in cui venisse richiesta la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Così facendo, però, si è ottenuto un blocco pressoché totale del mercato delle cessioni, e, conseguentemente, del comparto.

Per far fronte alla situazione verificatasi in seguito al Decreto Anti-frodi, il Governo è intervenuto nuovamente attraverso la **Legge di Bilancio 2022**, che, tramite abrogazione e trasfusione del DL 157/2021, ha esentato da tale obbligo gli interventi di importo complessivo inferiore ai

10.000 € e quelli classificabili in edilizia libera.

Le ultime modifiche 2022: Decreto Sostegni Ter, Decreto Frodi e Decreto Aiuti

Passando a un ultimo focus dedicato all'anno in corso, si sono susseguiti altri sei provvedimenti impattanti in materia di cessione del credito:

- **Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4** (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- **Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13** (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
- **Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17** (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile



- 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- **Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21** (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
 - **Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36** (Decreto PNRR 2), convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
 - **Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50** (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.

Tra questi, i documenti maggiormente rilevanti sono stati il Decreto Sostegni Ter, il Decreto Frodi e il Decreto Aiuti. Per quanto riguarda il **DL 4/2022 “Decreto Sostegni Ter”**, l'attenzione si è concentrata sull'articolo 28, che è entrato a gamba tesa sulla legislazione precedente. In sostanza si è passati da una regolamentazione che consentiva la libera circolazione dei crediti tra fornitori, banche, intermediari, general contractor, etc., a un contesto in cui i crediti fiscali da bonus edilizi possono essere soggetti a un solo passaggio (aggiuntivo rispetto all'eventuale sconto in fattura).

Attraverso questo provvedimento restrittivo il Governo aveva (nuovamente) intenzione di arginare le numerose frodi che hanno interessato la materia, ma ha ottenuto il solo risultato di bloccare (nuovamente) parte del mercato, incapace di far fronte all'afflusso di crediti impossibili da ricedere.

Ciò ha comportato una sollevazione del comparto edilizio che, a sua volta, ha spinto l'esecutivo a ri-intervenire sulla materia attraverso un ulteriore provvedimento correttivo contenuto nel **DL 13/2022 “Decreto Frodi”**.

Quest'ultimo ha abrogato l'articolo 28 del “Decreto Sostegni Ter” e riscritto completamente il comma 1 dell'articolo 121 del DL 34/2020, aggiungendo la possibilità di ulteriori due cessioni successive alla cessione iniziale o allo sconto in fattura, purché tali passaggi avvengano tra banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. Al Decreto Frodi è seguito il **DL 50/2022 “Decreto Aiuti”** convertito in Legge il 15 luglio 2022. Questo testo ha tentato di porre rimedio al persistere del blocco al circolo dei crediti fiscali introducendo, tramite l'articolo 14, la possibilità di ampliare la platea degli acquirenti dei crediti. Nello specifico il provvedimento ha aperto alla possibilità di acquistare i crediti dalla banca non solo per i clienti professionali privati (ban-

che, assicurazioni, fondi, istituzionali, etc.), ma anche genericamente per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

In pratica il Decreto Aiuti ha permesso alle banche di poter cedere i crediti in direzione dei correntisti con P. Iva, con il vincolo di non poterli più ricedere.

Il tutto in relazione a sconti e cessioni comunicati all'Agenzia delle Entrate anche precedentemente all'approvazione del DL 50/2022, ma successive al 1° di maggio, a causa di una infelice puntualizzazione contenuta nell'articolo 57 del decreto stesso.

Al Decreto Aiuti è seguito il **DL 73/2022 “Decreto Semplificazioni”** convertito in Legge il 19 agosto 2022. Tale documento, attraverso l'articolo 40-quater, ha stralciato il suddetto vincolo del 1° di maggio per la rinnovata legislazione in materia di cessione del credito introdotta dal Decreto Aiuti, ma ha lasciato inalterato il meccanismo di responsabilità solidale, ovvero una delle maggiori cause dell'impedimento a una circolazione dei crediti fiscali snella ed efficace.

In ultimo è stato emanato il **DL 115/2022 “Decreto Aiuti Bis”**, che è entrato a far parte del corpo legislativo il 20/09/2022.

L'articolo 33-ter di questo testo ha affrontato il suddetto tema della responsabilità solidale, andando a stralciarla per tutte le procedure di cessione successive all'introduzione di asseverazione tecnica e visto di conformità (ovvero post DL Anti-frode) e introducendo la possibilità di evitarla producendo apposita asseverazione ora per allora in relazione ai crediti frutto di operazioni ante Decreto Anti-frode. Tutto ciò fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

La situazione attuale

Gli ultimi tre provvedimenti sembrano aver stabilizzato il contesto normativo in materia di cessione del credito da bonus fiscali in edilizia, anche se i modi e i tempi con cui gli attori interessati (Agenzia Entrate per la revisione delle sue Circolari in materia, banche, assicurazioni, etc.) recepiranno tali aggiornamenti sono tutti da verificare. Complessivamente, comunque, non resta che sperare che il quadro legislativo attuale, seppur imperfetto, non subisca ulteriori scossoni, ma rimanga stabile almeno fino alla scadenza attualmente prevista (31/12/2024), in modo da consentire ai privati e agli operatori di potersi attrezzare e programmare gli interventi in maniera efficace.